



Federico Castorina
NOTAIO

Repertorio 40

Rogito 33

===== VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

===== DELLA =====

Registrato a Roma 6

===== "ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIUSEPPE KIRNER" =====

in data 21/06/2022

n. 4058

= Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale =

serie 1T

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di maggio in Roma, nel mio studio, alle ore quindici e quindici. ==

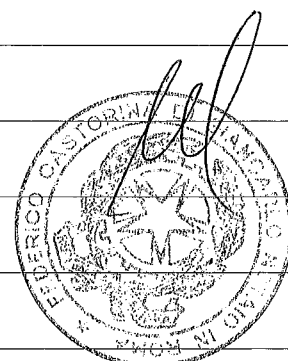
A richiesta della Spettabile: =====

- "ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIUSEPPE KIRNER" Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede in Roma, Via Giuseppe Dezza n. 4, Associazione non riconosciuta iscritta nell'Anagrafe delle Onlus della Regione Lazio, codice fiscale 80441080589. =====

Io Dott. FEDERICO CASTORINA, Notaio in Roma con studio in Viale dell'Arte n. 66, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, oggi venticinque maggio duemilaventidue alle ore quindici mi sono recato nel mio studio per assistere elevando verbale alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione richiedente per discutere e deliberare sul seguente =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====

1. Atti relativi alle modifiche statutarie; =====



2. Varie ed eventuali. =====

Entrato nella sala dove ha luogo la riunione del Consiglio di Amministrazione ho constatato la presenza al tavolo della presidenza della Signora MAGOTTI DANIELA, nata a Pazzano (RC) il 4 luglio 1951, domiciliata per la carica in Roma, Via Giuseppe Dezza n. 4, Presidente dell'Associazione richiedente e che in tale qualifica, ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto, presiede l'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione. =====

Dell'identità personale della Signora MAGOTTI DANIELA io Notaio sono certo. =====

La medesima, su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione, invita me Notaio a redigere il verbale della riunione medesima. =====

La Presidente, pertanto, mi dichiara e dà atto: =====

- che la presente riunione del Consiglio di Amministrazione è stata regolarmente convocata per la data odierna, presso il mio studio, alle ore quindici, a mezzo messaggio di posta elettronica inviato ai Consiglieri in data diciassette maggio duemilaventidue, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto; =====

- che del Consiglio di Amministrazione, composto di 7 (sette) membri, sono presenti, oltre essa Presidente dell'Associazione, altri cinque membri, e precisamente: =====

. Cavalieri Giovanni, nato a Ragusa il 14 ottobre 1947; =====

. D'agostino Angelo, nato a Reggio Calabria il 29 febbraio

1948; =====

. Lucarini Lamberto, nato a Roma il 26 febbraio 1947; =====

. Mancini Pasquale, nato a Potenza il 30 agosto 1947; =====

. Montemurro Chiara Teresa, nata a Matera il 6 ottobre 1955; =

- che del Consiglio di Amministrazione risulta assente, e-

sclusivamente: =====

. Galati Gino, nato a Cupra Marittima (AP) il 6 agosto 1935; =

- che non esiste Organo di Controllo; =====

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei Consi-

glieri presenti; =====

- che sono state rispettate le norme per l'intervento nella

riunione; =====

- che pertanto l'odierna riunione del Consiglio di Ammini-

strazione è validamente e regolarmente costituita e quindi i-

donea per discutere e deliberare sull'ordine del giorno. ====

La Presidente passa alla trattazione del primo punto all'or-

dine del giorno. =====

La Presidente ricorda ai Consiglieri che, ai sensi dell'arti-

colo 12 dello Statuto vigente, "sono adottate con la maggio-

ranza dei 2/3 dei membri del Consiglio di Amministrazione le

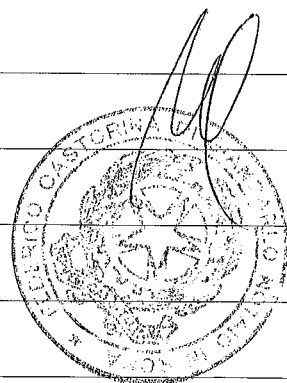
deliberazioni concernenti le seguenti materie: a) modificare

il presente statuto". =====

La Presidente illustra pertanto al Consiglio di Amministra-

zione che, a seguito dell'entrata in vigore del Codice del

Terzo Settore, si presenta l'opportunità, in ragione delle



attività svolte dall'Associazione e nella prospettiva di adottare la qualifica di Ente del Terzo Settore, di adeguare lo statuto sociale alla nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 pubblicato in G.U. n. 179 del 2 agosto 2017. =====

La Presidente in proposito precisa che: =====

- il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore è divenuto operativo in data 23 novembre 2021; =====
- la categoria delle Onlus è destinata ad essere abrogata a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, del D.Lgs. n. 117/2017 e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. =====

Pertanto - continua la Presidente - al verificarsi di entrambe le condizioni indicate e prima della fine dell'anno di verifica dell'ultima delle due condizioni, è necessario provvedere all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS a cura dell'organo amministrativo, altrimenti, qualora si lasciasse decorrere il termine di abrogazione della disciplina delle Onlus senza essere già iscritti nel RUNTS, si potrebbe incorrere nell'ipotesi di scioglimento dell'ente per cancellazione dal relativo registro, con la conseguenza dell'obbligo di devoluzione del patrimonio come previsto dall'art. 10, lettera f), del D.Lgs. n.460/1997. =====

Allo scopo di evitare il rischio della perdita di status di

Onlus a seguito della prossima abrogazione del D.Lgs

460/1997, prima di aver acquisito lo status di Ente del Ter-

zo iscritto nel Registro RUNTS, la Presidente propone di a-

dottare un nuovo testo di statuto, conforme alle disposizio-

ni del D.Lgs. 117/2017. =====

La Presidente illustra dunque ai Consiglieri il nuovo testo

di statuto, composto di 16 (sedici) articoli, dando atto del-

l'invio già in precedenza effettuato del medesimo ai Consi-

glieri stessi, precisando che, in caso di approvazione, la

relativa efficacia sarà condizionata al venir meno della nor-

mativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460

del 4 dicembre 1997, inerenti le Onlus; da tale termine det-

to nuovo statuto sostituirà quello attuale. =====

In particolare, la Presidente rammenta che: =====

- all'articolo 1 dello statuto è indicata la nuova denomina-

zione che l'Associazione assumerà non appena avrà efficacia

il nuovo testo di statuto; precisa in proposito che la nuova

denominazione è la seguente: "Associazione Nazionale Giusep-

pe Kirner ETS"; =====

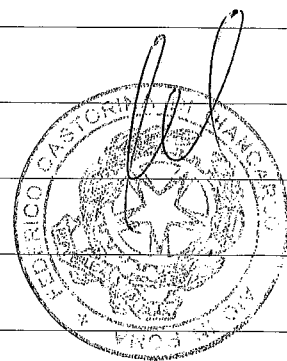
- all'articolo 2 è specificato che l'Associazione persegue

senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale. In particolare, verranno esercitate, in via

principale, le seguenti attività di interesse generale: =====

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-



mi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive

modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui al-

la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno

2016, n. 112, e successive modificazioni; =====

- organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-

che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-

che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore; =

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione

della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-

mativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della

povertà educativa. =====

Nessuno dei Consiglieri chiede la parola. =====

La Presidente invita pertanto il Consiglio di Amministrazio-

ne a deliberare sulla predetta proposta di adozione di un

nuovo Statuto. =====

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto esposto dalla

Presidente, all'unanimità dei voti favorevoli palesemente e-

spressi per alzata di mano =====

===== d e l i b e r a =====

- di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, subor-

dinatamente all'iscrizione nel relativo registro, e pertanto

di procedere all'iscrizione dell'Associazione non riconosciu-

ta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

con la nuova denominazione "Associazione Nazionale Giuseppe

Kirner ETS". =====

- di adottare, sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione dell'Associazione non riconosciuta al Registro Unico Na-

zionale del Terzo Settore, nonché del venir meno della norma-

tiva di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460

del 4 dicembre 1997, inerenti le Onlus, il testo di statuto

che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", te-

sto che viene approvato nella sua interezza ed articolo per

articolo; =====

- di approvare che il testo di statuto adottato sostituirà

quello attuale al verificarsi della condizione sopra riporta-

ta e comunque non prima del termine stabilito dall'art. 104

secondo comma del D.Lgs. n. 117/2017 e che sino a tale termi-

ne conserverà piena efficacia lo statuto attualmente in vigo-

re; =====

- di delegare la Presidente a provvedere alla iscrizione nel

RUNTS, entro l'anno in cui si sarà verificata l'ultima delle

condizioni previste dall'art. 104, secondo comma, del D.Lgs.

n. 117/2017 e comunque prima della decorrenza del 31 marzo

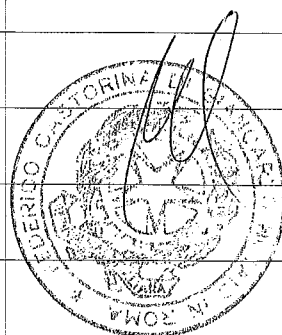
dell'anno successivo. =====

La Presidente dichiara, conferma e certifica che la proposta

è stata approvata all'unanimità, nessuno essendosi astenuto

o avendo votato contro. =====

La Presidente dichiara di voler allegare al presente verbale



il nuovo testo dello statuto dell'Associazione non riconosciuta con le modifiche come sopra deliberate. =====

Il nuovo testo dello statuto dell'Associazione con le modifiche di cui sopra, si allega al presente verbale sotto la lettera "A". =====

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, La Presidente dichiara esaurito l'ordine del giorno e scioglie l'adunanza. =
Sono le ore quindici e quaranta. =====

La Comparsa richiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le Onlus. =====

===== - - - =====
La Comparsa autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. =====

La Comparsa mi esonera dal dare lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza. =====

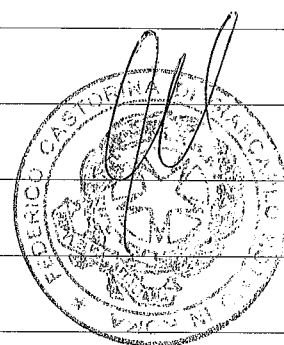
E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura alla Signora Presidente del Consiglio di Amministrazione che da me interpellata lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo firma con me Notaio nei tre fogli di cui consta, scritto in nove pagine intere ed in linee dieci della presente in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio. Sottoscritto alle ore quindici e cinquanta. =====

F.TO DANIELA MAGOTTI =====

F.TO FEDERICO CASTORINA NOTAIO =====

=====

=====





STATUTO

Art. 1) Denominazione - Sede

È costituita un'associazione non riconosciuta denominata "Associazione Nazionale Giuseppe Kirner ETS". Della indicazione ETS deve essere fatto uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede in Comune di Roma.

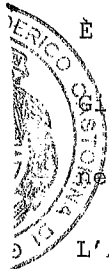
Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

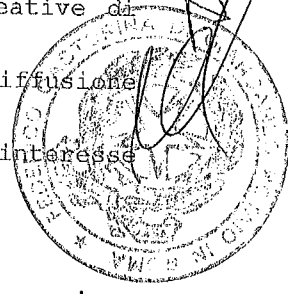
L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale rispetto alle predette attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del



Assemblea Costituyente



Ministro del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, le seguenti ulteriori attività: assistenza al personale Direttivo, docente e personale ATA di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, scuole AFAM, scuole post universitarie, di specializzazione e masters, università e ricerca, scuole private non statali, dipendenti del MIUR, dei convitti nazionali e degli educandi femminili dello Stato, dei corsi e dei centri di formazione professionale convenzionati con le Regioni ed altri enti, nonché dei soggetti che svolgono attività di insegnamento in qualunque forma (a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, insegnanti in percorsi di formazione, corsi artigianali, di arti e mestieri, di stages aziendali, di corsi di apprendistato anche industriali, informatici, tecnologici e di comunicazione, di corsi di specializzazioni pre e post universitari, corsi di formazione e di specializzazione nell'ambito della P.A., in qualunque forma svolti) , nonché del personale appartenente alle predette categorie in quiescenza o, se appartenente alle categorie direttiva o docente, passato ad altro ruolo della Pubblica Amministrazione e che aderisca all'Associazione stessa, al fine di assicurare - ai sensi dell'art. 114, terzo comma del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 - la continuità delle prestazioni assistenziali già di competenza dell'Istituto Nazionale "Giuseppe Kirner", ampliate e integrate da altre forme di assistenza deliberate dal Consiglio di Amministrazione, soprattutto per quanto riguarda forme pensionistiche e previdenziali integrative, speciali iniziative di assistenza sanitaria, particolari interventi a favore dei pensionati, nonché altre forme di mutualità in favore degli iscritti.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

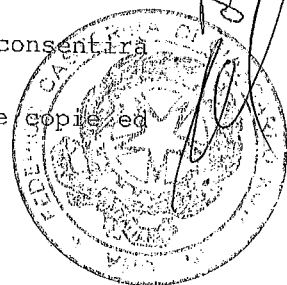
Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 4) Volontari

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Si applicano gli articoli 17, 18 e 19 del Codice del Terzo Settore.



Andrea Cortona

Paolo Maffei

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può

essere riammesso.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

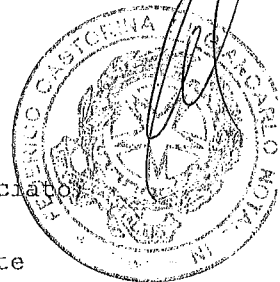
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120

Adelmo Cantone

Donato Infante



(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

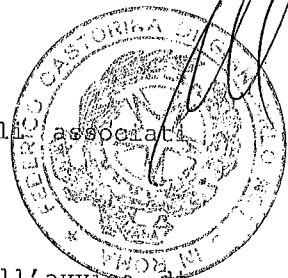
D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:



Federico Castore

Daniela La Rotta

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

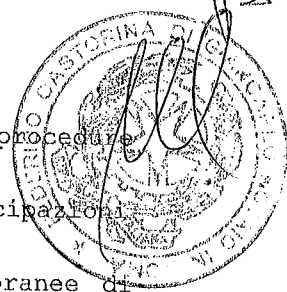
A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;



Castorina

Capofila

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 5 (cinque) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri

provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

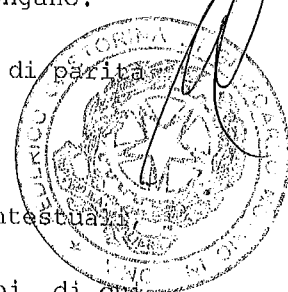
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

Castana

Adler

Davide Deflorio



b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del Codice civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 7 (sette) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11) Organo di Controllo

A) Funzioni

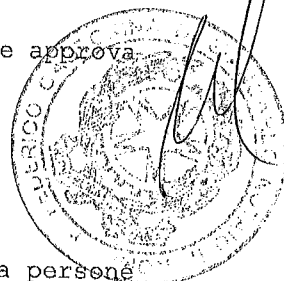
Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.



Federico Cottone

David de Agostini

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

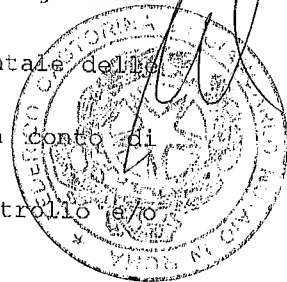
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed, in particolare, allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 14) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.



Il bilancio in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve comunque essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

In presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 (un) milione di euro deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicato nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura

dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

In presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui deve in ogni caso essere pubblicato annualmente e tenuto aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 15) Libri sociali

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 16) Devoluzione

Assemblea
Castore

Donato Maggini



In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri
Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme
parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Daniela Magenta

Alessandro Castone



Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte, col quale collazionata concorda. =====

La presente copia consta di ventotto pagine. =====

Roma, *ventuno giugno* _____ duemilaventidue. =====

Federico Castorina



[illegible]